

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023
633/2023/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2024, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG E ALLE COMPONENTI RTTG. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1278^a riunione del 28 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n.130, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (di seguito: decreto-legge 130/21);
- il decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/23);
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (di seguito: decreto-legge 34/23);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, (di seguito: decreto 541/21);

- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 agosto 2023 (di seguito: decreto 9 agosto 2023);
- il disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", già approvato dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2023, e attualmente all'esame, in seconda lettura, della Camera dei deputati (AC1627/I) (di seguito: DDL Bilancio 2024 - AC1627/I);
- il “Testo Integrato Morosità Gas” approvato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: 363/2012/R/gas);
- deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 202, 548/2020/R//com (di seguito: deliberazione 548/2020/R//com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com (di seguito: deliberazione 134/2023/R/com);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 169/2023/R/gas);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e

- integrato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas” (di seguito: TIVG);
- deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 297/2023/R/com (di seguito: deliberazione 297/2023/R/com);
 - deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2023, 405/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 405/2023/R/gas);
 - deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2023, 429/2023/R/com (di seguito: deliberazione 429/2023/R/com);
 - il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 631/2023/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 632/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2023/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com (di seguito: deliberazione 622/2023/R/com);
 - la comunicazione dell’Autorità prot. 42060 del 20 giugno 2023 (di seguito: comunicazione 20 giugno 2023);
 - la comunicazione dell’Autorità prot. 67100 del 26 ottobre 2023 (di seguito: comunicazione 26 ottobre 2023);
 - le comunicazioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) 5 dicembre 2023 e 12 dicembre 2023 (prot. Autorità, rispettivamente, 80807 e 80080 del 22 dicembre 2023) (di seguito: comunicazioni 22 dicembre 2023);
 - la comunicazione della Cassa prot. 42483 del 12 dicembre 2023 (prot. Autorità 78064 del 13 dicembre 2023);
 - la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/P20230054540 del 12 dicembre 2023 (prot. Autorità 80620 del 22 dicembre 2023) (di seguito: comunicazione congiunta 12 dicembre 2023);
 - la comunicazione della società Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin) prot. 66754 del 14 dicembre 2023 (prot. Autorità 78496 del 14 dicembre 2023) (di seguito: comunicazione 14 dicembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 12 dicembre 2023, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2024;

- l'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa presenta profili di grande criticità negli ultimi mesi dell'anno 2024, soprattutto in relazione al settore gas, come evidenziato negli alinea successivi.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 618/2023/R/com, l'Autorità ha approvato il TIPPI, disponendo, tra l'altro, l'abrogazione dell'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} a partire dal 1 gennaio 2024; e che tale elemento è sempre stato, peraltro, posto pari a zero a partire dal I trimestre 2020;
- gli oneri previsti per l'anno 2024 a carico del conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI, alimentato dalla componente A_{SOS} (di seguito: conto A_{SOS}), in conseguenza della riduzione del PUN, risultano aumentati, rispetto alle previsioni del precedente trimestre, di circa il +10%;
- l'aliquota attuale della componente A_{SOS} risulta sottodimensionata rispetto agli oneri previsti di cui al precedente alinea;
- il conto A_{SOS} conserva, tuttavia, una buona liquidità (anche se in gran parte ceduta in credito ad altri conti), che è prevista ridursi gradualmente, ma non totalmente nel corso dell'anno 2024;
- con la deliberazione 619/2023/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative di attuazione del meccanismo delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia elettrica (anche dette imprese energivore), derivanti dalle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 131/23;
- permangono incertezze in relazione agli oneri, in capo al conto A_{SOS} , relativi alle agevolazioni del nuovo regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 131/23, regolate dalla deliberazione 619/2023/R/eel; e che, in relazione a tali agevolazioni, non è ancora possibile avere stime di impatto economico e finanziario a brevissima distanza dalla chiusura del portale di raccolta delle dichiarazioni istituito presso Cassa;
- al contrario, alcuni conti alimentati dalla componente A_{RIM} , e, in particolare,
 - il conto di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI, alimentato dall'elemento A_{4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} (di seguito: conto A4), per il regime tariffario speciale alla società RFI;
 - il conto di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI, alimentato dall'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} (di seguito: conto AS), per il *bonus* sociale elettrico;vedono gli oneri di competenza ridursi rispetto al 2022 per effetto della riduzione dei prezzi di mercato, con valori comunque ancora elevati rispetto a quelli precedenti la crisi dei prezzi iniziata nel 2021;
- inoltre, i conti A4 e AS sono caratterizzati da squilibri finanziari derivanti dall'aumento degli oneri di competenza degli anni precedenti al 2024, per effetto dei valori del PUN registrati nei medesimi anni;
- risultano squilibri finanziari anche in relazione al:

- conto di cui al comma 10.1 del TIPPI, lettera f), alimentato prevalentemente dalla componente tariffaria di natura perequativa UC3;
- conto di cui al comma 10.1 del TIPPI, lettera e), alimentato prevalentemente dalla componente tariffaria di natura perequativa UC6;
- risultano, invece, liquidità finanziarie in surplus rispetto agli oneri in capo:
 - al conto di cui al comma 10.1, lettera d), del TIPPI, alimentato dall'elemento A_{5RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
 - al conto di cui al comma 10.1, lettera g), del TIPPI, alimentato dall'elemento A_{uc4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
- con le deliberazioni 631/2023/R/eel e 632/2023/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2024;
- tali corrispettivi sono stati aggiornati, tra l'altro, sulla base dei volumi di servizio attesi per l'anno 2024;
- il comma 3.9 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
 - a) aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - b) un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 3.10 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti;
- con la comunicazione 12 dicembre 2023 il GSE ha anche aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2024.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- come più volte evidenziato, le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, oltre alle difficoltà registrate da alcuni conti di cui alla RTTG per effetto delle forti tensioni sui prezzi del gas nel corso del 2022, hanno determinato un deficit significativo, di fatto finanziato dai conti degli altri due settori (elettrico e, in minima misura, idrico);
- con la deliberazione 169/2023/R/gas, l'Autorità ha determinato il valore del corrispettivo CRV^{OS} , per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2023 – 31 marzo, tenendo anche conto della graduale copertura, in un orizzonte triennale, dello squilibrio ad oggi stimabile nelle partite economiche nel servizio di

- stoccaggio di ultima istanza tenendo conto dei proventi relativi ai volumi già consegnati agli utenti e dei prezzi *forward* del gas naturale nel prossimo periodo invernale per i residui volumi;
- tale disposizione si affianca ai provvedimenti già presi nel corso del 2022 e 2023 di adeguamento al rialzo di alcune componenti aggiuntive del servizio di trasporto (la stessa CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST}), al fine di sanare il deficit dei conti alimentati dalle medesime componenti;
 - la legge di Bilancio 2023 ha messo a disposizione:
 - 350 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio (*cfr* articolo 1, comma 26);
 - 452 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie (*cfr* articolo 1, comma 27);
 - dette risorse, che sono già state versate alla Cassa, unite ai gettiti delle componenti CRV^{BL} e CRV^{ST} non risultano tuttavia sufficienti a sanare il deficit dei conti di gestione dedicati allo stoccaggio gas;
 - si registrano inoltre importanti squilibri finanziari in relazione al conto di cui al comma 74.1, lettera c), della RTDG, alimentato dalla componente di natura perequativa UG1;
 - con la deliberazione 297/2023/R/com l'Autorità ha rideterminato il valore della componente tariffaria RET fissandolo pari a 1,1768 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024;
 - con la deliberazione 541/2022/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/21;
 - con le deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com, l'Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, disponendo un meccanismo di restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE ai produttori termoelettrici;
 - la quota parte degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE coperta dal gettito delle componenti RE e RET nel 2024 risulta pari al 42,09% del totale degli oneri coperti dal medesimo gettito;
 - ai sensi di quanto previsto con la delibera 548/2020/R/com, gli oneri in capo al conto di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG (di seguito: conto RE/RET) a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici sono coperti dal gettito di una quota parte dell'elemento A_{uc7RIM} ($\Delta UC7$) della componente tariffaria A_{RIM} ;

- detta previsione non è stata di fatto applicata nell'anno 2021, in quanto con la deliberazione 278/2021/R/com l'Autorità ha annullato l'elemento A_{uc7RIM} , che è rimasto pari a zero anche nell'ultimo trimestre 2021;
- gli oneri in capo al conto RE/RET in relazione al meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per il secondo semestre 2021 risultano pari a 86,85 milioni di euro;
- gli oneri in capo al conto RE/RET in relazione al meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per gli anni 2022 e 2023 risultano invece pari a zero, in quanto in tali anni le componenti RE/RET sono state annullate per tutti gli utenti delle reti di distribuzione e di trasporto del gas;
- con la deliberazione il corrispettivo 297/2023/R/com, l'Autorità aveva previsto un adeguamento in diminuzione della componente CRV^{ST} , ponendola pari, a valere dal 1 gennaio 2024, a 3,5000 centesimi di euro/smc;
- in conseguenza di quanto previsto dalla deliberazione 405/2023/R/gas, con la deliberazione 429/2023/R/com, l'Autorità ha disposto di ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{ST} fissandolo pari a 4,8000 centesimi di euro/Smc a decorrere dal 1 aprile 2024;
- con la deliberazione 297/2023/R/com l'Autorità ha altresì rideterminato il valore del corrispettivo CRV^{BL} fissandolo pari a 1,0000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- il TIVG definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/com, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza;
- l'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 9.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3;
 - al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} ;
- l'Autorità ha disciplinato, con riferimento ai servizi di ultima istanza, i meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità (di seguito: meccanismi di reintegrazione), sostenuti nell'ambito del servizio:
 - di Fornitura di Ultima Istanza, FUI , di cui all'articolo 31^{quinquies} del TIVG;

- di Fornitura del Servizio di Default su rete di distribuzione, FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG;
- di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nel Servizio di Default su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, per il meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, per il meccanismo applicabile all'impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;
- un meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, di cui al TIMG;
- l'Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti, per:
 - a. i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento $UG3_{UI}$ della componente $UG3$ della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente $UG3$);
 - b. i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nel Servizio di Default su rete di trasporto disciplinato dalle deliberazioni 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, dall'elemento $UG3_{FT}$ della componente $UG3$ e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto $UG3_T$, di cui al comma 41.1, lettera d), della RTTG;
 - c. il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, dall'elemento $UG3_{INT}$ della componente $UG3$;
- con le comunicazioni 22 dicembre 2023 sono state acquisite informazioni circa gli oneri oggetto di reintegrazione nel corso del 2023 e le relative previsioni per il 2024;
- sulla base delle informazioni acquisite e di ipotesi prudenziali circa l'evoluzione del fabbisogno la cui copertura dovrà essere garantita nel corso del 2024, i livelli della componente $UG3_T$ e degli elementi $UG3_{FT}$ e $UG3_{UI}$, $UG3_{INT}$, attualmente nulli, risultano inadeguati.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AI *BONUS* SOCIALI

- con la deliberazione 622/2023/R/com, l'Autorità ha modificato le modalità di aggiornamento e quantificazione dei *bonus* sociali disciplinate dagli Allegati A e D alla deliberazione 63/2021/R/com, prevedendo in particolare:
 - a) al fine di migliorare stabilità e prevedibilità della compensazione, di effettuare il calcolo della compensazione una volta all'anno sulla base della migliore stima disponibile per la spesa attesa nei quattro trimestri successivi, determinata con gli stessi criteri utilizzati nel Portale Offerte e nelle schede di confrontabilità per il calcolo della spesa media annua;
 - b) al contempo, di modulare su base trimestrale l'erogazione dei *bonus* sociali gas relativi anche ad uso riscaldamento, al fine di favorire una

maggior coerenza tra la spesa effettiva sostenuta dai clienti beneficiari e la relativa compensazione;

- c) relativamente alla determinazione dei *bonus* gas, di tenere conto che la previsione di spesa annua varia in funzione dell'ambito tariffario considerato e che quindi è opportuno calcolare l'ammontare delle compensazioni anche in considerazione della distribuzione percentuale media dei beneficiari tra gli ambiti tariffari;
- d) di completare il percorso di rideterminazione dei profili di consumo sottostanti il *bonus* elettrico per disagio economico e rinviare il completamento dell'analogo percorso per il *bonus* gas limitandosi, per il 2024, a ridurre al valore limite di 1400 S(m3)/anno ai consumi di riferimento che nel 2023 fossero ancora superiori a tale soglia;
- il DDL Bilancio 2024 - AC1627/I, all'articolo 1, comma 14, ha previsto che "*È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024*";
- con la deliberazione 429/2023/R/com l'Autorità aveva provveduto a definire l'entità del contributo straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 34/23, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 131/23, applicando valori di contributo straordinario crescenti in proporzione alla dimensione del nucleo familiare, non differenziati nei diversi mesi del trimestre e dimensionati in modo tale da rispettare il vincolo di spesa fissato per legge.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 14 dicembre 2023, Sogin ha trasmesso all'Autorità il piano finanziario 2024, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 10.1, lettera a), del TIPPI (di seguito: conto A2).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 24, della legge di Bilancio 2023 prevede che "*E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente*

per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale”;

- con le comunicazioni 20 giugno 2023 e 26 ottobre 2023, in attuazione a quanto previsto dalla suddetta prescrizione normativa, l’Autorità ha fornito le informazioni (aggiornate, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 30 settembre 2023) in merito agli oneri per il servizio *default* su rete trasporto e per i servizi di ultima istanza su reti di distribuzione, dalle quali si deduce che al 30 settembre 2023 le risorse previste dall’articolo 1, comma 24, della Legge di Bilancio 2023 risultano largamente inferiori ai fabbisogni del solo anno termico 2021-22 come accertabili al 30 settembre 2023;
- le risorse di cui all’articolo 1, comma 24, della Legge di Bilancio 2023 sono state versate alla Cassa in data 21 novembre 2023;
- tali risorse devono pertanto essere destinate a copertura degli oneri per il servizio *default* su rete trasporto e per i servizi di ultima istanza su reti di distribuzione dell’anno termico 2021-22;
- come evidenziato nelle comunicazioni di cui ai precedenti alinea, gli oneri in capo al conto di cui all’articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas, relativi al *default* trasporto, risultano molto superiori a quelle in relazione ai servizi di ultima istanza su reti di distribuzione;
- l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 199/21 prevede che *“A decorrere dall’anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia. A tal fine, con il decreto di cui all’articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020D.Lgs. 09/06/2020, n. 47, Art. 23. - Messa all’asta delle quote è definita la quota annualmente utilizzabile per le finalità di cui al periodo precedente”;*
- con il decreto 9 agosto 2023 è stata definita la ripartizione dei proventi delle aste CO2 di competenza 2021, tra cui 700.000.000,00 già versati dall’apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato alla Cassa, per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130/21 e *“22.709.993,20 assegnati al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che li riversa alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, per le finalità di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 secondo gli indirizzi impartiti da ARERA”* (cfr articolo 1, comma 1, lettera b), punto 6, del decreto 9 agosto 2023).

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- procedere ad un adeguamento al rialzo degli elementi A_{4RIM} e A_{SRIM} della componente tariffari A_{RIM} e delle componenti perequative UC3 e UC6;
- procedere ad un adeguamento in riduzione degli elementi A_{5RIM} e A_{uc4RIM} della componente tariffari A_{RIM} ;
- adeguare tutte le aliquote degli elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tener conto dei volumi di servizio attesi per l'anno 2024 come definiti ai fini degli aggiornamenti tariffari previsti dalle deliberazioni 631/2023/R/eel e 632/2023/R/eel;
- in relazione agli utenti non domestici:
 - tener conto dell'aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2024;
 - tener conto delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel;
 - tener conto del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 631/2023/R/eel e 632/2023/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6, come aggiornate dal presente provvedimento;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- adeguare in aumento l'aliquota della componente tariffaria UG1;
- dare seguito a quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 297/2023/R/com, fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente RET pari a 1,1768 centesimi di euro/smc, e aggiornare conseguentemente la componente tariffaria RE;
- in relazione a quanto previsto al precedente alinea, tener conto delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas;
- definire la quota delle componenti RE e RET corrispondenti all'elemento RE_{TEE} valida a decorrere dal 1 gennaio 2024 pari al 42,09% dell'aliquota totale delle medesime componenti;
- adeguare gli elementi $UG3_{UI}$, $UG3_{FT}$ e $UG3_{INT}$ della componente $UG3$ e la componente $UG3_T$, sulla base delle evidenze acquisite in tema di oneri da reintegrare nell'ambito dei suddetti meccanismi; valorizzandole prudenzialmente in aumento a decorrere dal 1° gennaio 2024, tenendo conto delle previsioni di fabbisogno la cui copertura dovrà essere garantita nel corso del 2024;

- dare seguito a quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione 297/2023/R/com, fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente CRV^{BL} pari a 1,0000 centesimi di euro/smc;
- dare seguito a quanto previsto dal comma 5.3 della deliberazione 297/2023/R/com, fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente CRV^{ST} pari a 3,5000 centesimi di euro/smc;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla componente QT_i , di cui all'articolo 9, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

RITENUTO CHE:

IN RELAZIONE AI *BONUS* SOCIALI

- al fine di assicurare agli operatori un tempo minimo per mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente sia necessario e urgente adottare il presente provvedimento prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DDL Bilancio 2024 - AC1627/I;
- sia pertanto necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento, in relazione ai *bonus* sociali elettrici, all'effettiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle disposizioni previste nella Legge di bilancio 2024 con il medesimo contenuto di quello risultante dal DDL Bilancio 2024 - AC1627/I;
- sia conseguentemente necessario prevedere altresì che, in caso di disposizioni pubblicate con contenuto difforme, l'Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari;
- sia necessario procedere alla quantificazione dei *bonus* sociali 2024 sulla base delle modalità di calcolo indicate dalla deliberazione 63/2021/R/com così come modificata e integrata dalla deliberazione 622/2023/R/com;
- sia necessario procedere alla definizione del contributo straordinario trimestrale, applicando le medesime modalità già adottate con la deliberazione 429/2023/R/com riferita al quarto trimestre 2023, sulla base delle migliori previsioni oggi disponibili in merito alla dimensione della platea di beneficiari nei primi tre mesi del 2024 e in modo tale da rispettare il vincolo di spesa fissato dal DDL Bilancio 2024 - AC1627/I.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare disposizioni alla Cassa per il trasferimento dal conto UC7 al conto RE/RET di 86,85 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per il secondo semestre 2021;
- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei fondi stanziati da parte del Bilancio dello Stato previsti dall'articolo 1, comma 24, della legge di Bilancio 2023 e dell'articolo 1, comma 14, del DDL Bilancio 2024- AC1627/I, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 15 milioni di euro entro il 31 gennaio 2024;
 - 10 milioni di euro entro il 29 febbraio 2024;
 - 15 milioni di euro entro il 29 marzo 2024a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro entro il 31 gennaio 2024, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT;
- dare disposizioni in merito alla destinazione dei proventi delle aste CO2 di competenza 2021 di cui articolo 1, comma 1, lettera b), punto 6, del decreto 9 agosto 2023

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.

- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono:
- 58,34% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI;
 - 0% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 10.1, lettera d) del TIPPI;
 - 1,90% di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 10.1, lettera g), del TIPPI;
 - 0% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI;
 - 37,50% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI;
 - 2,26% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 10.1, lettera q), del TIPPI.
- 1.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria UG3, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 10, allegata al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 11, allegata al presente provvedimento.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 12, allegata al presente provvedimento.
- 2.5 I valori della componente tariffaria UG3_T, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 13, allegata al presente provvedimento.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono fissati come indicato nella Tabella 14, allegata al presente provvedimento.
- 2.7 Il valore della componente CRV^{FG} , di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato.

- 2.8 Il valore della componente CRV^I , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023, di cui al comma 2.6 della deliberazione 429/2023/R/com, è confermato.
- 2.9 Il valore della componente CRV^{OS} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023, di cui al comma 2.7 della deliberazione 429/2023/R/com, è confermato.
- 2.10 Il valore della componente CRV^{BL} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 è posto pari a 1,0000 centesimi di euro/smc, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione 297/2023/R/com.
- 2.11 Il valore della componente CRV^{ST} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 è posto pari a 3,5000 centesimi di euro/smc, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.3 della deliberazione 297/2023/R/com.
- 2.12 Il valore della componente CRV^{CS} , di cui al comma 2.10 della deliberazione 134/2023/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2024.

Articolo 3

Determinazione della componente QT_t e modifiche al TIVG

- 3.1 Con decorrenza 1 gennaio 2024, la Tabella 3 del TIVG è sostituita con la seguente tabella.

Tabella n. 3 Componente QT_t di cui all'articolo 9

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Da 1 gennaio 2024</i>	3,348017

Articolo 4

Bonus sociali per l'anno 2024 e contributo straordinario per il primo trimestre 2024

- 4.1 I valori dell'ammontare delle compensazioni in vigore dal 1 gennaio 2024 per i clienti del settore elettrico e del settore gas in stato di disagio sono fissati come indicato di seguito:
- ai clienti del settore elettrico beneficiari di *bonus* sociale, appartenenti alle classi a) e b) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 1 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2024 il *bonus* ordinario (indicato nel seguito come "CCE") nella misura stabilita dalla Tabella 15 allegata alla presente deliberazione;
 - ai clienti diretti e indiretti del settore gas beneficiari di *bonus* sociale, appartenenti alle classi a) e b) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla

deliberazione 63/2021/R/com, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 3 dell'Appendice all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2024 il *bonus* ordinario (indicato nel seguito come “CCG”) nella misura stabilita dalla Tabella 16 allegata alla presente deliberazione;

- c) ai beneficiari di *bonus* per disagio fisico, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 2 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2024 il *bonus* ordinario (indicato nel seguito come “CCF”) nella misura stabilita dalla Tabella 17 allegata alla presente deliberazione.

4.2 In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, del DDL Bilancio 2024 - AC1627/I, con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 marzo 2024, ai soli clienti del settore elettrico in stato di disagio economico, viene riconosciuto un contributo complementare straordinario (di seguito “CCS”) il cui ammontare, espresso in euro/trimestre/POD, si somma a quello del *bonus* ordinario.

4.3 I valori dell'ammontare del contributo complementare straordinario CCS, di cui al comma precedente, sono indicati nella colonna “*contributo straordinario (CCS), 1 gennaio - 31 marzo 2024*” della Tabella 15 allegata al presente provvedimento.

4.4 Il contributo complementare straordinario CCS è corrisposto coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com nei casi previsti al comma 10.1 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, riconoscendo tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, della componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCS}{91} * gg$$

dove *gg* sono i giorni, compresi nel periodo 1 gennaio 2024 – 31 marzo 2024 di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa; la colonna “*Compensazione giornaliera totale, 1 gennaio - 31 marzo 2024*” della Tabella 15 riporta il valore della compensazione giornaliera totale da riconoscere agli aventi diritto nel periodo 1 gennaio 2024 – 31 marzo 2024; al fine di consentire la concreta corresponsione agli aventi diritto, come già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com, il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD sulla base di quanto indicato al comma 9.5 dell'Allegato A alla medesima deliberazione e rende disponibile tale informazione all'impresa distributrice, all'Utente del Dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del medesimo provvedimento.

- 4.5 Il contributo straordinario è applicato secondo le medesime modalità già indicate all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 6 dell'Allegato D alla medesima deliberazione. I documenti di fatturazione dovranno evidenziare l'importo complessivo dato dalla somma del rateo della componente *CCE*, *CCF* o *CCG* e, ove applicabile, del rateo della componente *CCS*.
- 4.6 Nel caso di cessazione o di voltura contrattuale di un'utenza agevolata prima del termine del periodo di agevolazione di 12 mesi del *bonus*, la quota residua di *bonus* da riconoscersi nella fattura di chiusura, a completamento dell'intero periodo di agevolazione, deve essere calcolata riconoscendo, fino al 31 marzo, oltre al *bonus base* (componente *CCE*), anche il contributo straordinario (*CCS*). A tal fine le imprese di distribuzione e i venditori titolari del punto di prelievo effettuano il calcolo della quota *pro-die* del contributo straordinario sulla base dei giorni, ricompresi nel trimestre di vigenza del *bonus*, che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa

Articolo 5

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 5.1 Entro il 31 dicembre 2023 la Cassa provvede al trasferimento dal conto UC7 al conto RE/RET di 86.847.918,15 euro.
- 5.2 I fondi stanziati da parte del Bilancio dello Stato previsti dall'articolo 1, comma 24, della legge di Bilancio 2023 sono destinati al Conto oneri per il servizio di *default* trasporto, di cui all'articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas.
- 5.3 I proventi delle aste CO2 di competenza 2021 di cui articolo 1, comma 1, lettera b), punto 6, del decreto 9 agosto 2023 sono destinati al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.
- 5.4 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del DDL Bilancio 2024- AC1627/I, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo disegno di legge, sono destinate al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera o), del TIPPI.
- 5.5 La Cassa provvede all'erogazione a Sogin di
- 15 milioni di euro entro il 31 gennaio 2024;
 - 10 milioni di euro entro il 29 febbraio 2024;
 - 15 milioni di euro entro il 29 marzo 2024
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 5.6 La Cassa provvede all'erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro entro il 31 gennaio 2024, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1 gennaio 2024.
- 6.2 L’efficacia di quanto previsto all’articolo 4 e al comma 5.4 del presente provvedimento è subordinata all’effettiva pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, delle disposizioni previste nella Legge di bilancio 2024 con il medesimo contenuto di quello risultante dal DDL Bilancio 2024- AC1627/I (articolo 1, comma 14). Pertanto, in caso di disposizioni pubblicate con contenuto difforme, l’Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli eventuali adeguamenti necessari.

28 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini